Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 7 settembre 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(7138)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1978, n. **517.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato.

N. 517. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Elisa Ardaine ved. Salvaneschi con testamento olografo 18 ottobre 1954, pubblicato a rogito notaio dott. Federico Bottino di Torino in data 22 maggio 1974, n. 32091 di repertorio e n. 6350 di raccolta, registrato a Torino il 1° giugno 1974 al n. 17974, vol. 1275, consistente nei proventi dei diritti letterari sulle opere del dott. Salvaneschi Giovanni detto Nino, il cui importo per l'anno 1973 è stato di L. 217.616 e per gli anni successivi si presume in L. 200.000.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1978
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1978.

Nomina di due agenti di cambio presso la borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1976, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 244, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di trenta posti di agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1978, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 239 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 132 del 15 maggio 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso predetto;

Visto l'art. 11 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la borsa valori di Torino, i seguenti candidati dichiarati idonei:

1) Cavallo dott. Nicola;
2) Griseri dott. Agostino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1978
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 86

(7106)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 1978.

Sostituzione del commissario governativo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 novembre 1939, n. 1780, relativa alla trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto l'art. 9 della citata legge 27 novembre 1939, n. 1780;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 1970, con il quale, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'ing. Tomelleri, l'incarico anzidetto è stato conferito all'avv. Marino Corder per il rimanente periodo del quadriennio 1968-72;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1972, concernente la conferma dell'avvocato Marino Corder a commissario del Governo dell'Ente predetto per il quadriennio 1972-76;

Viste le dimissioni presentate dall'avv. Corder in data 7 luglio 1978;

Ritenuta l'urgenza di procedere alla nomina del commissario del Governo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per il rimanente periodo del quadriennio in corso (1976-80);

Decreta:

Il dott. Mario Bonaccini è nominato commissario del Governo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie a decorrere dalla data del presente decreto fino al 3 giugno 1980 a compimento del rimanente periodo del quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1978

Il Presidente: ANDREOTTI

(7130)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1978.

Sostituzione di un membro della commissione regionale della manodopera agricola della Campania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, con cui è stata ricostituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Campania;

Vista la nota n. 3384 datata 16 marzo 1978, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Napoli fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della Confagricoltura, sig. Franco De Rosa, dimissionario, con il dott. Antonio Ippolito;

Decreta:

Il dott. Antonio Ippolito è stato nominato membro della commissione regionale per la manodopera agricola, quale rappresentante della Confagricoltura, in sostituzione del sig. Franco De Rosa, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6790)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1978.

Autorizzazione all'istituto d'igiene dell'Università di Padova ad effettuare il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 7 di detta legge nel quale è prevista la possibilità di concedere ad istituti o laboratori l'autorizzazione ad effettuare il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, per conto delle amministrazioni provinciali;

Vista la richiesta dell'istituto d'igiene dell'Università di Padova, inoltrata al fine di ottenere il rilascio di detta autorizzazione;

Visto il parere favorevole espresso in merito dallo Istituto superiore di sanità, in seguito ad apposito sopralluogo effettuato al fine di accertare l'idoneità del personale e delle attrezzature esistenti e destinate al servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto d'igiene dell'Università di Padova è autorizzato ad effettuare, su specifico incarico delle competenti amministrazioni provinciali, il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 2.

Il predetto istituto invierà mensilmente al Ministero della sanità, utilizzando i moduli conformi al modello predisposto dallo stesso Ministero della sanità, i dati relativi all'inquinamento atmosferico corredati della indicazione dei metodi impiegati e dei dati meteorologici rilevati.

Art. 3.

Il predetto istituto segnalerà semestralmente al Ministero della sanità la consistenza del personale e delle attrezzature adibite al servizio di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(6826)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1978.

Autorizzazione alla società « So.Re.Fi. - Società di revisione e fiduciaria - Società per azioni », con sigla « So.Re.Fi. S.p.a. », in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « So.Re.Fi. - Società di revisione e fiduciaria - Società per azioni », con sigla « So.Re.Fi. S.p.a. », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « So.Re.Fi. - Società di revisione e fiduciaria - Società per azioni », con sigla « So.Re.Fi. S.p.a. », con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(6748)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a., in Oleggio Castello.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di ventisette balle contenenti palloni da calcio, di origine e provenienza Pakistan, la ditta Ceppi Ratti S.p.a. di Oleggio Castello (Novara) ha effettuato un pagamento anticipato di $ 12.690, di cui al mod. *B*-Import n. 4615364 del 29 agosto 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Arona il 15 aprile 1975, con un ritardo, quindi, di centonovantanove giorni rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 989231 del 29 novembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha inteso giustificare tale ritardo nello sdoganamento adducendo la durata del trasporto della merce e le proprie difficoltà finanziarie inerenti all'introduzione dell'obbligo del deposito previo 50%, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a., mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, nella misura del 5% di $ 12.690, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(6891)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Trombetta di M.lo S.n.c., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 100 sacchi di caffè « Santos », di origine e provenienza Brasile, la ditta F.lli Trombetta di M.lo S.n.c. di Genova ha effettuato un pagamento anticipato di $ 15.810, di cui al mod. *B*-Import n. 5846180 del 5 agosto 1976 emesso dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 6-23 ottobre 1976, con un ritardo, quindi, di due giorni minimo diciannove giorni massimo, rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, limitatamente a 50 sacchi per un valore di $ 7.887;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 340074 del 24 novembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardato sdoganamento dei 50 sacchi di caffè del valore di $ 7.887 è stato determinato, come afferma l'operatore, da « necessità tecniche commerciali di rivendita della merce », e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Trombetta di M.lo S.n.c., mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, nella misura del 5% di $ 7.887, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(6888)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Aurelia Export dei F.lli Leone, in Borgo San Dalmazzo.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 240 colli di coperture camere d'aria, di origine e provenienza Formosa, la ditta Aurelia Export dei F.lli Leone di Borgo San Dalmazzo ha effettuato un pagamento anticipato di $ 12.395, di cui al mod. *B*-Import n. 5670616 del 13 maggio 1976 della Banca commerciale italiana;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 12 ottobre 1976, con un ritardo, quindi, di novantadue giorni rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 270643 del 15 settembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che le giustificazioni addotte dall'interessata relative al ritardato arrivo della merce sono contraddette dal fatto che la stessa era entrata in temporanea custodia in data 18 maggio 1976, quindi entro i termini di validità dell'impegno e che la ditta a fronte di tale contraddizione ha addotto a propria giustificazione l'omissione dell'inoltro alla casa di spedizione della documentazione relativa all'operazione, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Aurelia Export dei F.lli Leone, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana, nella misura del 5% di $ 12.395, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(6889)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1978.

Iscrizione nell'elenco nazionale dell'Associazione regionale dei produttori ortofrutticoli della Sardegna - A.R.P.O.S., in Cagliari.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sulla organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammessi ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli, che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanata con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Visto l'atto in data 27 maggio 1978, per notaio Massimo Clarkson, repertorio n. 10313, registrato a Cagliari il 14 giugno 1978, n. 7026 - 71 n. serie I, con il quale l'Associazione regionale dei produttori ortofrutticoli della Sardegna - A.R.P.O.S., ha apportato modifiche al proprio statuto sociale al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli;

Vista la domanda in data 28 luglio 1978, con la quale l'associazione medesima, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori e la documentazione che la precitata associazione ha prodotto, ai sensi dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere espresso dall'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della regione autonoma Sardegna con nota n. 11073 del 1° agosto 1978;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione I, nella riunione del 3 agosto 1978;

Considerato che l'associazione in parola è in possesso dei requisiti contemplati dalle disposizioni legislative surrichiamate per poter fruire dei benefici in essa previsti;

Decreta:

L'Associazione regionale dei produttori ortofrutticoli della Sardegna - A.R.P.O.S., con sede in Cagliari, viale Fra' Ignazio n. 38, è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 del regolamento 21 febbraio 1968, n. 165.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro: MARCORA

(6969)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra citato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte;

Vista la nota con la quale il dott. Bruno Pusterla, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 7128 del 23 giugno 1978, con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha designato il sig. Renzo Ronza in sostituzione del dottor Bruno Pusterla;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Renzo Ronza è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura ed in sostituzione del dott. Bruno Pusterla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1978

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(6964)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra citato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1977, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta;

Vista la nota con la quale il sig. Nicola Gambina, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore industria, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 102190 del 24 giugno 1978, con la quale la Confederazione italiana dirigenti di azienda ha designato il rag. Mario Morardo in sostituzione del sig. Nicola Gambina;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Mario Morardo è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore industria ed in sostituzione del sig. Nicola Gambina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1978

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(7042)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1978.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario della Toscana.

IL MINISTRO DEL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 357, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente l'istituzione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 giugno 1968, n. 822, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze e ne ha approvato lo statuto;

Visto l'art. 22 del vigente statuto del predetto Istituto, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale;

Visto il proprio decreto in data 19 luglio 1976, con il quale sono stati nominati il sindaco effettivo, con funzioni di presidente, e il sindaco supplente di competenza del Tesoro;

Considerato che occorre procedere al rinnovo delle cariche suddette per compiuto periodo di nomina;

Decreta:

Il dott. Domenico Pessolano e il dott. Ernesto De Medio sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo, con funzioni di presidente, e sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze.

I predetti resteranno in carica tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(7056)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1978.

Sostituzione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

IL MINISTRO DEL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del vigente statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 19 luglio 1976, con il quale sono stati nominati i sindaci di competenza ministeriale dell'Istituto in parola, ed è stata approvata, tra l'altro, la designazione del sindaco effettivo effettuata dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie, nella persona dell'avv. Walter Dolcini;

Visto il successivo decreto in data 9 novembre 1976, con il quale è stata approvata la designazione del sindaco supplente, effettuata dalla Federazione predetta, nella persona del dott. Renzo Soatto;

Vista la lettera in data 9 gennaio 1978, con la quale la citata Federazione, nel notificare che il predetto avv. Walter Dolcini ha rassegnato le dimissioni dall'incarico in parola, ha designato in sua sostituzione il dott. Renzo Soatto, quale sindaco effettivo dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie;

Vista la successiva lettera in data 26 gennaio 1978, con la quale la Federazione delle casse di risparmio delle Venezie ha designato, quale sindaco supplente dell'Istituto in parola, il dott. Ultimo Ferlini in sostituzione del predetto dott. Renzo Soatto;

Decreta:

Sono approvate le designazioni effettuate dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie, relative alla nomina del dott. Renzo Soatto, quale sindaco effettivo e del dott. Ultimo Ferlini, quale sindaco supplente, dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona.

I predetti scadranno dalla carica unitamente agli altri componenti del collegio sindacale nominati con decreto 19 luglio 1976, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(7055)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ascoli Piceno;

Viste le dimissioni del sig. Sergio Anastasi da componente del comitato predetto in rappresentaza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota con la quale l'Associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il sig. Massimiliano Bartolacci in sostituzione del sig. Sergio Anastasi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Massimiliano Bartolacci è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ascoli Piceno in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Sergio Anastasi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7048)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sulla legittimazione per matrimonio, firmata a Roma il 10 settembre 1970

Il 6 luglio 1978, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 10 maggio 1976, n. 492, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 21 luglio 1976, è stato notificato al Consiglio federale svizzero che da parte italiana sono state espletate le procedure richieste per rendere applicabile in Italia la convenzione sulla legittimazione per matrimonio, firmata a Roma il 10 settembre 1970.

Contemporaneamente è stata confermata la riserva formulata all'atto della firma della convenzione.

La convenzione, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, è entrata in vigore per l'Italia il 5 agosto 1978.

Rettifica

Nella traduzione in italiano della convenzione sopra citata, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 21 luglio 1976, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

articolo 6, primo comma: in luogo di « menziona » leggasi « annota »;

articolo 7, primo comma, prima frase: in luogo di « menzione » leggasi « annotazione »;

articolo 7, primo comma, ultima frase: in luogo di « all'attenzione » leggasi « a cura »;

articolo 10, primo comma: in luogo di « profugo » leggasi « rifugiato »;

articolo 10, secondo comma: in luogo di « profughi » leggasi « rifugiati »;

articolo 15, secondo comma, prima frase: tra la parola « extra-metropolitani » e la parola « degli » inserire una virgola.

(7088)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di publicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			(Lire)
Rendita 5% (1935)	310605	Aventi diritti all'eredità di Sagone Giovanni	5.000
Id.	315362	Ente comunale di assistenza di Caltagirone (Catania) . . .	5.000
		Annotazione: proviene dal certificato della Ric. 3,50% serie 32 n. 38180, e come quello dal legato disposto da Martellaro Gaetano e gli interessi sono devoluti alla manutenzione delle tombe della madre e della sorella del legante.	
Id.	315363	Ente comunale di assistenza di Caltagirone (Catania) . . .	40.000
		Annotazione: proviene dai certificati della Ric. 3,50% n. 38181 e n. 38182 e come quelli dal legato disposto da Martellaro Gaetano e gli interessi sono devoluti fino alla concorrenza di lire 250 annue per la istituzione di fondo destinato alla concessione di sussidi agli infermi a domicilio, bisognosi di Caltagirone, e fino alla concorrenza di L. 1.750 annue all'acquisto di libri da assegnare ai giovanetti più studiosi delle scuole di Caltagirone.	
Id.	315783	Ente comunale di assistenza di Caltagirone (Catania) . . .	5.000
Id.	315784	O.P. Eremo del rifugio in Caltagirone (Catania) amministrata dal locale ente comunale di assistenza	5.000
Id.	315785	O.P. Cav. Giacomo Gravina amministrata dall'ente comunale di assistenza di Caltagirone (Catania)	20.000

Roma, addì 29 agosto 1978

(7117)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

Corso dei cambi del 4 settembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	829,45	829,45	829,40	829,45	829,50	829,45	829,55	829,45	829,45	829,45
Dollaro canadese	721,15	721,15	721,50	721,15	720 —	721,10	721,50	721,15	721,15	721,15
Franco svizzero	517,70	517,70	517,80	517,70	518,70	517,65	517,60	517,70	517,70	517,60
Corona danese	152,93	152,93	152,80	152,93	150,58	152,90	153 —	152,93	152,93	152,90
Corona norvegese	159,51	159,51	159,50	159,51	159,18	159,90	159,555	159,51	159,51	159,50
Corona svedese	187,80	187,80	187,80	187,80	187,12	187,75	187,82	187,80	187,80	187,80
Fiorino olandese	387,48	387,48	387,90	387,48	388,50	387,45	387,42	387,48	387,48	387,45
Franco belga	26,702	26,702	26,75	26,702	26,70	26,65	26,7320	26,702	26,702	26,70
Franco francese	192,32	192,32	192,65	192,32	192,35	192,30	192,38	192,32	192,32	192,30
Lira sterlina	1617 —	1617 —	1618 —	1617 —	1617,11	1617 —	1616,60	1617 —	1617 —	1617 —
Marco germanico	420,42	420,42	420,40	420,42	420,50	420,40	420,45	420,42	420,42	420,40
Scellino austriaco	58,196	58,196	58,21	58,196	58,20	58,15	58,18	58,196	58,196	58,19
Escudo portoghese	18,65	18,65	18,45	18,65	18,50	18,60	18,46	18,65	18,65	18,65
Peseta spagnola	11.322	11.322	11.335	11.322	11.32	11.30	11,3280	11,322	11,322	11.32
Yen giapponese	4,361	4,361	4,37	4,361	4,35	4,35	4,36	4,361	4,361	4,36

Media dei titoli del 4 settembre 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	73,275
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,875
» 5 % (Ricostruzione)	98.200
» 5 % (Città di Trieste)	98 —
» 5 % (Beni esteri)	98,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,275
» 5,50 % » » 1968-83	82,275
» 5,50 % » » 1969-84	78,650
» 6 % » » 1970-85	78,675
» 6 % » » 1971-86	76,675
» 6 % » » 1972-87	74,800
» 9 % » » 1975-90	83,250
» 9 % » » 1976-91	83,400
» 10 % » » 1977-92	86,875
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,825
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,100
» » » » 1-10-1979	101,300
» » » » 1- 1-1978/80	101,900
» » » » 1- 3-1978/80	100,725
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,575
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,525
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97 —
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,900
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,900
» » » 10 % 1- 1-1981	95,375
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,200
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	98,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 settembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	829,50
Dollaro canadese	721,325
Franco svizzero	517,65
Corona danese	152,965
Corona norvegese	159,532
Corona svedese	187,81
Fiorino olandese	387,45
Franco belga	26,717
Franco francese	192,35
Lira sterlina	1616,80
Marco germanico	420,435
Scellino austriaco	58,188
Escudo portoghese	18,555
Peseta spagnola	11,325
Yen giapponese	4,36

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a cinquecentosessanta posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970. n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale sono stati determinati, tra l'altro, i programmi di esame di concorso per l'accesso nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, con il quale sono stati disposti provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, contenente norme sulla elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Dato atto che nel formulare il presente decreto ministeriale si tiene conto di quanto previsto dall'art. 16 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e di quanto stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, in relazione agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquecentosessanta posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Un sesto dei posti di cui sopra è riservato agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Amministrazione per la grazia e giustizia con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei prescritti diplomi di laurea.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze coloniali, conseguito presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica. Sono, altresì, ammessi, con esclusione di altri titoli di studio, i candidati in possesso di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti ad uno di quelli espressamente sopra indicati;

6) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

7) aver ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giuridica e degli affari generali, e, redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (vedi allegato *A*), i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio, il cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio e la residenza, nonchè l'indirizzo (con la indicazione del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il possesso del diploma di laurea con l'esatta indicazione dell'anno accademico e dell'università presso cui lo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di irricevibilità della domanda stessa, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, nè si terrà conto delle domande nelle quali, alla data di scadenza del termine sopra indicato, risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

L'esame del concorso consisterà in due prove scritte ed un colloquio, vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme fissate dai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo dello sport - Eur, nei giorni 29 e 30 maggio 1979 con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso, dato che nessuna convocazione personale sarà fatta al riguardo.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di identificazione.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio, saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive estensioni.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui allo art. 5 del testo unico sopra citato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili e del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente della legge 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 148, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina o nell'Aeronautica.

Art. 12.

Possono prodursi in esenzione di tassa da bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dello aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande previste dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare, in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione per la nomina, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalle competenti autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al primo comma del precedente art. 11, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso il documento deve essere consegnato a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 11 del presente decreto oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei termini previsti dal precedente art. 13 comportano la decadenza del diritto alla nomina.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa d aver ogni efficacia.

Art. 15.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi del sopra richiamato art. 11, se in possesso dei requisiti prescritti, sono nominati in prova, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti medesimi, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Agli impiegati assunti è attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 1.396.500, parametro 190 iniziale, di cui alla tabella unica, quadro primo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre agli emolumenti accessori previsti per l'anzidetto parametro dalle vigenti disposizioni di legge.

Roma, addì 15 luglio 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1978
Registro n. 19 Giustizia, foglio n. 215

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Diritto costituzionale e/o amministrativo;
2) diritto processuale civile e/o penale.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonchè su:

1) diritto privato civile e commerciale;
2) diritto penale;
3) ordinamento giudiziario;
4) servizi di cancelleria e leggi tributarie che interessano i servizi stessi;
5) contabilità di Stato;
6) statistica giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigersi in carta da bollo
possibilmente dattiloscritta)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . . (c.a.p. . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquecentosessanta posti di cancelliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1978.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . (1) e che avendo superato i 35 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo: . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; oppure (2) . . . .;

d) ha riportato (3) . . . .;

e) è in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito nell'anno accademico . . . . . presso l'Università di . . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5) . . . . . .

Data, ...

Firma (6) . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 35.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero, trattandosi di candidato dipendente statale, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con la indicazione, altresì, della qualifica dal medesimo rivestita.

(6839)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a quattrocento posti di autista.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 12 del 30 giugno 1978, pubblicato il 7 agosto 1978, è stata inserita la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica a quattrocento posti di autista, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1975.

(7125)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina degli idonei del concorso, per titoli ed esami, a sessantatre posti di segretario comunale generale di 2ª classe.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 30 luglio 1976, con il quale è stato indetto un concorso, per esami e titoli, a sessantatre posti di segretario comunale generale di 2ª classe;

Visto il decreto ministeriale in data 1° giugno 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati al suddetto concorso;

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1978, con il quale si è proceduto alla assegnazione alle segreterie comunali della classe 2ª dei vincitori del concorso;

Ritenuto che, per effetto di rinunce e di trasferimenti ad altre sedi dei candidati vincitori del concorso, si sono rese vacanti venti segreterie comunali della classe 2ª e che, in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, occorre procedere alla nomina ed assegnazione dei candidati dichiarati idonei che seguono nella graduatoria immediatamente i vincitori;

Tenuto conto della posizione di graduatoria dei singoli concorrenti nonchè delle preferenze da ognuno espresse ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale 30 luglio 1976, in merito all'assegnazione della sede;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

I sottoindicati candidati, dichiarati idonei nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a sessantatre posti di segretario comunale generale di 2ª classe, vacanti nelle segretario comunali della classe 2ª, sono assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate a decorrere dal 1° settembre 1978;

1. Salvatore Emanuele: Vimodrone (Milano);
2. Paiano Giovanni: Portoferraio (Livorno);
3. Salvadore Adelino: Cons. Fiesso D'Artino-Campagna Lupia (Venezia);
4. Azzarelli Francesco: Melilli (Siracusa);
5. Ugolotti Enrico: Novellara (Reggio Emilia);
6. Irtelli Settimio: Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno);
7. Licci Vincenzo: Turi (Bari);
8. Cupioli Guido: Molinella (Bologna);
9. Di Marco Giuseppe: Ozieri (Sassari);
10. Bonaviri Salvatore: Vittoria (Ragusa);
11. Mogavero Giovanni: Garlasco (Pavia);
12. Santoro Domenico: Capaccio (Salerno);
13. Marfisi Giovanni: Osimo (Ancona);
14. Pisano Italo Vittorio: Altamura (Bari);
15. Lucchetti Silvio: San Cipriano d'Aversa (Caserta);
16. Bigoni Riccardo: Trentola Ducenta (Caserta);
17. Guerra Francesco S.: Corigliano Calabro (Cosenza);
18. Infurnari Benito G.: Comiso (Ragusa);
19. Inì Antonio: Bra (Cuneo);
20. Spagnolo Calogero: Ceglie Messapico (Brindisi).

I predetti candidati, eccettuato Infurnari Benito G., sono nominati segretari comunali generali di 2ª classe, a decorrere dal 1° settembre 1978.

La nomina del sopraindicato candidato Infurnari, ammesso a concorso con riserva, è sospesa sino all'esito del ricorso dallo stesso proposto avverso il provvedimento di esclusione dal concorso.

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine previsto comporta rinuncia alla promozione.

I prefetti delle rispettive province sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 agosto 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(7110)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a nove posti di elettrauto (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 8, parte seconda, dell'11 marzo 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 luglio 1977, n. 3661, registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1978, registro n. 3 Poste, foglio n. 357, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a nove posti di elettrauto (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 26 febbraio 1976, n. 3331.

(7126)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a sei posti di verniciatore (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 10, parte seconda, del 1° aprile 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 dicembre 1977, n. 3720, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1978, registro n. 6 Poste, foglio n. 184, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a sei posti di verniciatore (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 26 febbraio 1976, n. 3331.

(7111)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a sei posti di elettrauto (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 10, parte seconda, del 1° aprile 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 luglio 1977, n. 3660, registrato alla Corte dei conti, addì il 10 febbraio 1978, registro n. 6 Poste, foglio n. 93, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a sei posti di elettrauto (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 26 febbraio 1976, n. 3332.

(7112)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a tre posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva.

Nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1978 del Ministero del turismo e dello spettacolo è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 giugno 1978, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso a tre posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 17 febbraio 1977.

(7153)

OSPEDALE «M. MARINI» DI MAGLIANO SABINA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Magliano Sabina (Rieti).

(3127/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE

Concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellamonte (Torino).

(3131/S)

OSPEDALE «S. CUORE DI GESU'» DI GALLIPOLI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(3138/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della sezione di malattie infettive.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(3139/S)

OSPEDALE CIVICO «RENZETTI» DI LANCIANO

Annullamento di avviso di riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

L'avviso di riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 30 giugno 1978, è annullato.

(3144/S)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorso ad un posto di primario della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina), contrada «Grazia».

(3141/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chieri (Torino).

(3142/S)

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO «REGINA MARIA ADELAIDE» DI TORINO

Concorso a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(3143/S)

OSPEDALE « CASTIGLIONE PRESTIANNI » DI BRONTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto (a tempo pieno) e due posti di assistente del servizio di pronto soccorso;

un posto di assistente analista;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bronte (Catania).

(3116/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;

due posti di assistente di medicina generale;

tre posti di assistente del servizio di pronto soccorso;

un posto di assistente otoiatra;

un posto di assistente oculista

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bronte (Catania).

(3116-bis/S)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione presso l'ospedale « Istituti elioterapici Codivilla-Putti » di Cortina d'Ampezzo (Belluno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

(3128/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEGLI UNGHERESI » DI POLISTENA

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polistena (Reggio Calabria).

(3133/S)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BENTIVOGLIO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Il vincitore del concorso dovrà dichiarare la propria disponibilità ad essere utilizzato anche presso altri enti ospedalieri o presidi sanitari ai sensi dell'art. 12 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bentivoglio (Bologna).

(3129/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CASTELVETRANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di chirurgia generale (quest'ultimo a tempo pieno);

due posti di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(3135/S)

OSPEDALE DI ESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Este (Padova).

(3137/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI ROVIGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo.

(3136/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(3155/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(3156/S)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorso a due posti di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Senigallia (Ancona).

(3147/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(3148/S)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(3130/S)

OSPEDALE DI LUCCA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucca.

(3132/S)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1978, n. 5.

Norme in materia di bilancio e di contabilità.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE REGIONALE E BILANCIO PLURIENNALE

Art. 1.

Programma regionale di sviluppo

In attesa della disciplina organica della programmazione regionale in attuazione del titolo VI dello statuto, la Regione, agli effetti in particolare della elaborazione del bilancio pluriennale, adotta un programma regionale di sviluppo, che determina obiettivi, priorità e tempi delle scelte di sviluppo regionale.

Il programma regionale di sviluppo ha una durata non superiore ad un quinquennio.

Art. 2.

Attuazione del programma regionale di sviluppo

La Regione, in rispondenza agli obiettivi del programma regionale di sviluppo ed in attuazione dello stesso, adotta programmi, gruppi di programmi o progetti per obiettivi determinati, anche agli effetti delle esigenze di efficienza e chiarezza del bilancio regionale, ed in particolare della definizione del sistema di classificazione della spesa e della determinazione della competenza dell'esercizio.

Art. 3.

Bilancio di previsione regionale

La giunta regionale, nei termini previsti dall'art. 62 dello statuto, presenta al consiglio regionale, che lo approva con legge, il bilancio di previsione corredato dalla relazione programmatica.

Il bilancio di previsione è costituito:

a) dal bilancio pluriennale, le cui previsioni sono correlate a quelle del programma regionale di sviluppo;

b) dal bilancio annuale di competenza e di cassa.

Il bilancio pluriennale ha una durata non superiore ad un quinquennio.

Art. 4.

Efficacia del bilancio pluriennale

Con riferimento al programma regionale di sviluppo, di cui al precedente art. 1, il bilancio pluriennale — di durata corrispondente al programma stesso — indica per ciascuno degli anni cui si riferisce, le risorse che si prevede di acquisire e la relativa utilizzazione per il finanziamento dei progetti operativi, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, con le modalità di cui ai successivi articoli 5 e 6.

Il bilancio pluriennale, da aggiornare ogni anno, è la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalle leggi regionali.

L'approvazione del bilancio pluriennale non costituisce autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese che vi sono iscritte.

Il bilancio pluriennale costituisce allegato al bilancio annuale ed è approvato dal consiglio regionale con apposito articolo della legge di bilancio.

Art. 5.

Determinazione delle entrate nel bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale, le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito di tributi erariali o di quote di essi devolute alla Regione sono indicati nell'ammontare presunto, in base all'andamento del relativo gettito nell'anno in corso e negli anni precedenti, nonchè in base alle previsioni formulate sullo sviluppo futuro di tale gettito, attenendosi per i tributi erariali alle previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli organi nazionali della programmazione.

Le entrate derivanti dal riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono indicate tenendo conto dei criteri di cui all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

Le entrate derivanti dal riparto del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, quelle derivanti dalle assegnazioni di cui all'art. 12 della stessa legge e quelle derivanti dalle altre assegnazioni da parte dello Stato, sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o decisi dagli organi statali competenti od, in mancanza, in misura non superiore per ciascun anno all'importo dell'ultima assegnazione.

Sono altresì indicate le entrate derivanti dai mutui e prestiti già autorizzati, nonché, distintamente, le entrate derivanti dai nuovi mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel periodo, per l'esecuzione dei programmi di spesa della Regione.

Art. 6.

Determinazione delle spese nel bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale sono distintamente indicate le spese conseguenti all'applicazione delle leggi già in vigore, nonchè quelle necessarie per l'ordinario funzionamento degli organi ed uffici regionali, nell'ammontare determinato tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le spese di personale, dell'applicazione della normativa in vigore e degli accordi sindacali raggiunti.

Sono indicate inoltre, singolarmente o per aggregati, le spese previste da leggi che rinviano ai bilanci annuali la determinazione della rispettiva entità, tenendo conto degli indirizzi della Regione in ordine ai relativi settori di intervento.

Sono indicate altresì le spese derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti già contratti, nonché, distintamente, quelle derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel corso del periodo di validità del programma a norma dell'ultimo comma del precedente art. 5.

Sono infine indicate le spese dipendenti dai nuovi previsti interventi legislativi della Regione, nell'ammontare presunto in base ai programmi già elaborati ed agli indirizzi del programma regionale di sviluppo, ivi comprese, distintamente, le spese derivanti dai mutui e prestiti, nonché dai limiti d'impegno.

Il bilancio pluriennale si considera capiente ai fini della copertura di nuove o maggiori spese a carattere pluriennale, fino a concorrenza della differenza fra il totale delle entrate in esso iscritte a norma dell'art. 5, e il totale delle spese già predeterminate previste a norma del primo, del secondo e della prima parte del terzo comma del presente articolo.

Nell'ambito delle diverse categorie di spese vanno tenute distinte le spese per l'adempimento delle funzioni normali da quelle per ulteriori programmi di sviluppo.

Art. 7.

Struttura del bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale le entrate sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione, a norma del successivo art. 24.

Le spese programmatiche sono distinte per rubriche, per campi di intervento, per gruppi di programmi e per programmi. Le altre spese, con particolare riguardo a quelle necessarie per l'ordinario funzionamento degli organi e degli uffici della Regione, sono ripartite per settore, a norma del successivo art. 25.

Nel bilancio pluriennale, a differenza del bilancio annuale, le entrate e le spese sono classificate fino al livello intermedio, con esclusione dell'indicazione del capitolo.

Per ogni ripartizione dell'entrata e della spesa è indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio del periodo pluriennale considerato. E' inoltre indicata, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6, la quota relativa all'esercizio successivo, nonché globalmente la quota relativa al residuo periodo.

Il bilancio pluriennale è composto dalla parte entrata, dalla parte spesa e dal quadro riassuntivo.

In allegato al bilancio pluriennale della Regione sono esposte le previsioni pluriennali di entrata e di spesa degli enti, di cui al successivo art. 27 della presente legge.

Art. 8.

Rubrica - Campo di intervento
Gruppo di programmi - Programmi

La struttura di programma del bilancio annuale e pluriennale è articolata su differenti livelli di aggregazione fondati sulle funzioni del bilancio per programmi:

il livello di base corrisponde al programma e comprende una o più azioni coerenti al perseguimento di un obiettivo che la Regione intende raggiungere nel corso di uno o più anni;

il livello intermedio corrisponde al gruppo di programmi e raggruppa i programmi e le azioni suscettibili di dare luogo a una decisione di bilancio più globale coerente al perseguimento di obiettivi più ampi rispetto a quello proprio dei singoli programmi;

il livello superiore corrisponde alla rubrica e permette la definizione di una politica settoriale.

Le relazioni verticali di cui al primo comma si intrecciano con le relazioni orizzontali per rubrica che corrispondono al campo di intervento, il quale individua le azioni riferibili ai soggetti istituzionali di governo del territorio coinvolti direttamente nell'attuazione dei programmi previsti.

TITOLO II

LEGGI REGIONALI DI SPESA

Art. 9.

Leggi autorizzative di spese continuative o ricorrenti

Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le relative procedure preliminari ed istruttorie e, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo all'assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.

Art. 10.

Leggi autorizzative di spese pluriennali

Salvo il caso previsto da comma successivo, le leggi regionali che autorizzano spese a carattere pluriennale ne indicano di norma solo l'ammontare complessivo nonché la quota eventualmente a carico del bilancio già approvato o già presentato al consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

La quantificazione annuale della spesa può essere prevista nei casi in cui le leggi disciplinano interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della spesa nel tempo assuma un interesse preminente.

Sulle leggi che prevedono opere ed interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi è consentita, fatti salvi eventuali espressi divieti, la stipulazione di contratti o, comunque, l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti della spesa globalmente autorizzata dalle medesime leggi, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 53, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio.

La legge può autorizzare l'erogazione di contributi in annualità, indicando il numero di queste ultime. In tal caso la legge fisserà il limite massimo degli impegni pluriennali che potranno essere assunti a partire da ciascun esercizio di validità della legge.

Art. 11.

Disciplina delle procedure di spesa

Le leggi regionali determinano, per i procedimenti comportanti la erogazione di spesa a carico del bilancio della Regione, agli organi, gli uffici, o gli enti competenti e responsabili a porre in essere ciascun adempimento necessario per l'erogazione della spesa stessa, nonché i termini entro i quali essi debbono provvedere a ciascun adempimento, in modo tale che risulti sempre possibile prevedere i tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase di essa, con particolare riguardo all'assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale, a norma del successivo art. 53.

Le leggi stabiliscono le modalità per l'eventuale sollecito reimpiego, nello stesso ambito di destinazione, delle somme non impegnate dagli organi, uffici od enti di cui al primo comma, entro i termini fissati.

Nel caso di concessione di contributi a favore di enti o di soggetti privati, la legge stabilisce i termini perentori entro i quali gli stessi debbono porre in essere gli adempimenti cui sono condizionate le concessioni medesime. Nel caso di inosservanza di tali termini, o quando comunque si accerti l'impossibilità del conseguimento degli obiettivi cui è finalizzata la spesa, il contributo è revocato con provvedimento dello stesso organo competente alla concessione dello stesso, e il relativo impegno sul bilancio regionale è annullato. La legge stabilisce le modalità per l'eventuale riutilizzo, nello stesso ambito di destinazione, delle somme che così si rendono disponibili.

Art. 12.

Adeguamento della legislazione regionale vigente

La Regione adegua le leggi regionali di spesa in vigore ai principi del presente titolo, anche attraverso la legge di bilancio, in quanto compatibile.

TITOLO III

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Capo I

DEL BILANCIO ANNUALE IN GENERALE

Art. 13.

Competenza e cassa d'esercizio

L'esercizio finanziario consta, rispettivamente, di atti di accertamento e di riscossione e versamento delle entrate, e di atti di impegno e di pagamento delle spese.

Il complesso degli atti di accertamento delle entrate e di impegno delle spese di un determinato esercizio finanziario costituisce la relativa competenza d'esercizio.

Il complesso degli atti di riscossione e versamento delle entrate e di pagamento delle spese di un determinato esercizio finanziario costituisce la relativa cassa d'esercizio.

Art. 14.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Regione coincide con l'anno solare.

Per le riscossioni e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

La legge di bilancio può escludere tale protrazione o ridurne il periodo.

Art. 15.

Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è presentato dalla giunta al consiglio entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di cui esso si riferisce ed è approvato con legge entro il successivo 30 novembre.

Art. 16.

Bilancio annuale di previsione

Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui ed in conto competenza.

Tra le entrate o le spese di cui al n. 2) del precedente secondo comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. Tra le entrate di cui al n. 3) è iscritto altresì l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio annuale è composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e dal quadro riassuntivo.

Art. 17.

Stanziamenti di competenza

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle leggi vigenti e ai programmi e progetti della Regione, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi a norma del precedente art. 11, nonché delle eventuali procedure preliminari ed istruttorie già svolte a norma del precedente art. 9.

Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata, con i criteri di cui al primo comma, entro i limiti della spesa totale autorizzata dalla legge pluriennale e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci che degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi.

Debbono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengano a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. L'entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.

Nel caso di contributi in annualità, sono distintamente indicate, in apposite note, le somme necessarie per far fronte alle annualità dei contributi già effettivamente concessi nel corso di precedenti esercizi, e le eventuali ulteriori somme disponibili per la concessione di nuovi contributi.

La quota parte del limite di impegno autorizzato nell'esercizio precedente, non impegnata o non presumibilmente impegnabile entro la chiusura dell'esercizio medesimo, può essere mantenuta nell'esercizio di competenza assumendo automaticamente la decorrenza dall'esercizio stesso.

Qualora la legge regionale o statale autorizzi un nuovo limite d'impegno per l'esercizio di competenza, la quota di cui al comma precedente si cumula all'ulteriore limite d'impegno autorizzato per l'esercizio di competenza assumendone la medesima durata.

Art. 18.

Stanziamenti di cassa

Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per fare fronte ai pagamenti che la Regione prevede di dover effettuare nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni autorizzati per lo esercizio medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi a norma del precedente art. 11, e delle complessive disponibilità di cassa della Regione.

Art. 19.

Equilibrio del bilancio di competenza

Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno nello esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio, comprese, tra queste ultime, le entrate derivanti dalla riscossione di mutui la cui stipulazione sia autorizzata dalla legge di approvazione del bilancio entro i limiti e secondo le modalità di cui al successivo art. 39.

Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno per lo adempimento delle funzioni normali della Regione, risultante dal prospetto di cui al successivo art. 26, secondo comma, lettera *b*), non può in ciascun bilancio essere superiore al totale delle entrate derivanti da mutui e quelle derivanti dall'assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di spese di sviluppo, risultante dal prospetto di cui al successivo art. 26, secondo comma, lettera *a*).

L'eventuale saldo negativo presunto dall'esercizio precedente, iscritto fra le spese della competenza di cui al punto 2), secondo comma, del precedente art. 16, è considerato, ai fini della determinazione del vincolo di cui al comma precedente, fra le spese per le funzioni normali per la sola parte dello stesso che eccede l'ammontare dei mutui passivi autorizzati nell'esercizio precedente, dei quali non sia prevista la stipulazione entro il termine dell'esercizio.

Art. 20.

Equilibrio del bilancio di cassa

In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Art. 21.

Universalità ed integrità del bilancio

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci di cui al successivo art. 27.

Art. 22.

Esercizio provvisorio

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.

La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento o la riscossione delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio presentato al consiglio, senza limiti di somma

La legge può, peraltro, stabilire limitazioni all'esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singoli capitoli di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge di bilancio.

Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al consiglio, ovvero sia stato respinto da questo, e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

Nel caso di cui al comma precedente, l'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.

Art. 23.

Gestione provvisoria del bilancio

Qualora la legge di approvazione del bilancio e/o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, in pendenza degli adempimenti di cui all'art. 127 della Costituzione, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 22.

Qualora la legge di approvazione del bilancio e/o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state rinviate dal Governo al consiglio regionale a norma dell'art. 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di dette leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo art. 127, è autorizzata la gestione, in via provvisoria, del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio e nell'impugnativa, ovvero, nel caso che il rinvio o la impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 22.

Art. 24.

Classificazione e ripartizione delle entrate

Nel bilancio della Regione le entrate sono ripartite nei titoli previsti dal primo comma dell'art. 8 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Nell'ambito dei rispettivi titoli, le entrate sono ripartite in categorie secondo la loro natura. L'ordine e la denominazione delle categorie sono approvati annualmente dalla legge di bilancio.

Le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto. Il capitolo costituisce l'unità elementare di classificazione delle entrate.

Per ciascun capitolo dell'entrata debbono essere indicati i seguenti elementi: numerazione in codice, denominazione analitica, ammontare presunto dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, ammontare delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere, senza distinzione tra riscossioni in conto residui ed in conto competenza.

In ogni caso deve essere fatta espressa menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi speciali dello Stato o della Regione.

Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per ogni titolo ed un riepilogo finale dei titoli.

Art. 25.

Classificazione e ripartizione delle spese

Nel bilancio della Regione le spese sono ripartite in rubriche.

Nell'ambito delle diverse rubriche le spese sono ripartite in settori se trattasi di rubriche attinenti spese non programmate e in campi di intervento, gruppi di programmi e programmi se trattasi di rubriche attinenti spese programmate, a norma dei precedenti articoli 7 e 8.

L'ordine e la denominazione delle rubriche, dei settori, dei campi di intervento, dei gruppi di programmi e dei programmi sono approvati annualmente dalla legge di bilancio.

Nell'ambito delle classificazioni di cui ai precedenti comma del presente articolo, le spese si suddividono in capitoli. Il capitolo costituisce l'unità elementare di classificazione delle spese.

Per ciascun capitolo della spesa debbono essere indicati i seguenti elementi: numerazione in codice, denominazione analitica, riferimento al tipo di spesa, ammontare presunto dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, ammontare delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ammontare delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra pagamenti in conto residui e in conto competenza.

Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio, di una funzione, ovvero di un piano, programma o progetto della Regione.

Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:

a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;

c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio ed altre spese.

Con riferimento alle corrispondenti annotazioni nello stato di previsione dell'entrata, a margine dei capitoli di spesa deve essere fatta espressa menzione dei vincoli di destinazione disposti da leggi speciali dello Stato o della Regione.

Il bilancio contiene, per la spesa, un riassunto dei settori o dei campi di intervento per ogni rubrica ed un riepilogo finale delle rubriche.

In allegato al bilancio le spese sono riclassificate in titoli, in sezioni, in categorie e in settori di intervento secondo la ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo.

Art. 26.

Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati

Il quadro riassuntivo generale del bilancio riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e, distintamente per rubriche, i totali delle spese.

Al quadro riassuntivo sono allegati i seguenti prospetti:

a) un prospetto il quale mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli — derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, e da altre assegnazioni statali a destinazione determinata con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge e dai provvedimenti di assegnazione o di riparto — e le spese, distinte anche esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dal terzo e quarto comma del successivo art. 38;

b) un prospetto il quale espone distintamente, da un lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, e, dall'altro lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della Regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali, ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al credito.

Art. 27.

Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione

I bilanci degli enti, aziende, organismi ed istituti, comunque costituiti, dipendenti dalla Regione, sono trasmessi alla giunta regionale prima della presentazione al consiglio regionale del bilancio della Regione e sono allegati al bilancio regionale.

Le spese degli enti, aziende, organismi ed istituti di cui al primo comma, che concorrono alla realizzazione di programmi o progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel bilancio della Regione, in nota a margine dei corrispondenti capitoli del bilancio medesimo.

Art. 28.

Dimostrazione delle spese degli enti locali per le funzioni delegate e per l'attuazione di programmi o progetti della Regione

In allegato al bilancio della Regione è data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali, nel medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione o comunque nell'ambito di programmi o progetti della Regione.

Nell'allegato di cui al comma precedente le spese sono ripartite secondo i criteri prescritti per la ripartizione delle spese nel bilancio regionale.

Al fine di favorire forme di coordinamento e collaborazione nella gestione della spesa pubblica regionale, anche attraverso la predisposizione di strumenti contabili ed amministrativi che forniscono una visione complessiva ed unitaria degli interventi posti in essere nei vari settori ad opera di più enti pubblici, le spese degli enti locali relative a programmi o progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel bilancio della Regione in nota a margine dei corrispondenti capitoli del bilancio medesimo.

Le entrate e le spese relative all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione agli enti locali debbono esse iscritte nei bilanci di questi ultimi in capitoli separati delle spese correnti o delle spese in conto capitale nell'ambito della classificazione dell'entrata e della spesa prevista dalla normativa vigente in materia per gli enti medesimi.

La denominazione dei capitoli di cui al precedente comma deve essere omogenea rispetto a quella corrispondente del bilancio regionale e deve richiamare la numerazione del capitolo del bilancio regionale cui si riferisce.

Art. 29.

Fondo di riserva per spese obbligatorie

Nel bilancio annuale di competenza è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie.

Con deliberazione della giunta regionale, sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la legislazione vigente.

Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di personale ed agli oneri per l'ammortamento di mutui e prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa, quelle relative a residui passivi caduti in perenzione amministrativa a norma del successivo art. 68 e reclamati dai creditori, quelle concernenti i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione.

L'elenco dei capitoli che possono essere integrati a norma del secondo comma del presente articolo è allegato al bilancio.

Art. 30.

Fondo di riserva del bilancio di cassa

Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per fare fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsione.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con delibera del consiglio regionale non soggetta a controllo.

Per consentire il pagamento dei residui passivi risultanti in chiusura di esercizio, non previsti — o previsti in entità inadeguata — nell'apposita colonna del bilancio di previsione e pertanto privi del corrispondente stanziamento di cassa — o dotati di stanziamento insufficiente — è autorizzata l'istituzione o l'adeguamento dello stanziamento di cassa nei modi di cui al precedente comma, fatto salvo il successivo aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui passivi medesimi in occasione dell'assestamento di bilancio di cui al successivo art. 35.

L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è determinato dalla legge di bilancio entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima o dai provvedimenti di variazione di bilancio.

Art. 31.

Fondo di riserva per spese impreviste

Nel bilancio di competenza è iscritto un fondo di riserva per spese impreviste.

Con deliberazione della giunta regionale sono prelevate da tale fondo e iscritte in aumento agli stanziamenti dei capitoli di spesa, ovvero i nuovi capitoli, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo.

Le deliberazioni di cui al secondo comma debbono essere presentate al consiglio regionale per la convalida entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione.

Art. 32.

Fondi globali

Nel bilancio di competenza sono iscritti uno o più fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio.

I fondi globali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi in corso di approvazione.

I fondi globali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di impegno, ma esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni dei capitoli di spesa esistenti o in nuovi capitoli di spesa, dopo l'entrata in vigore ed in applicazione dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese.

I fondi globali debbono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali o di spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, nonchè a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

Al bilancio è allegato un elenco indicativo dei provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale, con l'indicazione del relativo oggetto e dell'importo dei relativi previsti stanziamenti di competenza.

Art. 33.

Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel bilancio per l'esercizio precedente

Le quote dei fondi globali non utilizzate al termine dell'esercizio di competenza costituiscono economie di spese.

Fino alla data di approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre la data di chiusura dell'esercizio immediatamente successivo, le quote di cui al precedente comma possono essere utilizzate al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria ai soli provvedimenti legislativi già inclusi negli elenchi di cui al quinto comma dell'art. 32 relativi all'esercizio precedente, la cui approvazione non sia intervenuta entro il termine dell'esercizio.

Nel caso di cui al comma precedente resta ferma la assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

Allo stanziamento della nuova o maggiore spesa così iscritta nel bilancio del nuovo esercizio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

Fino a quando non sia approvato il rendiconto dell'esercizio precedente, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al primo comma del precedente art. 19.

Non è ammessa la utilizzazione, ai fini della copertura di nuove e maggiori spese derivanti da provvedimenti legislativi, dei fondi globali iscritti in bilancio anteriori a quello immediatamente precedente il bilancio nel quale è iscritta la spesa, nè l'utilizzazione allo stesso fine di disponibilità diverse dai fondi globali, pur se relative al bilancio immediatamente precedente.

Art. 34.

Stanziamenti di casse relative ai fondi di riserva e globali

I fondi di riserva di cui ai precedenti articoli 29 e 31 ed i fondi globali di cui ai precedenti articoli 32 e 33 sono dotati di appositi stanziamenti di cassa in relazione alla prevedibile esecuzione dei provvedimenti amministrativi o legislativi che ne determinano i prelievi.

Gli stessi provvedimenti legislativi ed amministrativi da cui discende la utilizzazione dei fondi di riserva sopramenzionati dispongono i conseguenti prelievi, ovvero le conseguenti riduzioni, degli stanziamenti dei fondi stessi, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Art. 35

Assestamento del bilancio

Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al punto 1) del secondo comma — residui presunti al termine dell'esercizio precedente — ed al terzo comma — saldo positivo o negativo presunto ed eventuale giacenza iniziale presunta di cassa — del precedente art. 16; nonchè alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di equilibrio dei bilanci di competenza e di cassa di cui ai precedenti articoli 19 e 20.

L'approvazione dell'assestamento del bilancio non è subordinata alla approvazione del rendiconto generale della Regione.

Art. 36.

Variazioni al bilancio

La legge di approvazione del bilancio autorizza la giunta regionale ad apportare nel corso dell'esercizio, con propria deliberazione da comunicarsi entro quindici giorni al consiglio, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché per la iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

Quando la spesa sia attribuibile alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo a norma del quarto comma dell'art. 38 della presente legge, la variazione è disposta nei modi di cui sopra sull'esercizio in chiusura, per la parte entrata, e sul nuovo esercizio, per la parte spesa, anche in pendenza dell'approvazione del bilancio di previsione del nuovo esercizio.

Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al consiglio ed in corso di approvazione, finanziando i relativi oneri in tutto o in parte mediante la utilizzazione dei fondi globali del bilancio precedente a norma del precedente art. 33, autorizzano la giunta ad apportare con propria deliberazione le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa dopo l'entrata in vigore delle leggi regionali medesime e di quella di approvazione del bilancio per l'esercizio di competenza.

Ogni altra variazione del bilancio, fatte salve quelle di cui ai precedenti articoli 29, 30, 31 ed al successivo art. 40, deve essere disposta od autorizzata con legge regionale.

Nessuna variazione al bilancio, salvo quelle di cui al primo comma del presente articolo, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

Gli atti amministrativi coi quali a norma della presente legge sono disposte variazioni di bilancio, sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, e diventano esecutivi a tutti gli effetti il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Art. 37.

Divieto di storni

Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 29, 30, 31 e 36, terzo comma, è vietato il trasporto di somme da un capitolo all'altro del bilancio mediante atto amministrativo sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.

E' vietato lo storno di fondi tra i residui nonchè fra i residui e la competenza, e viceversa. E' altresì vietato lo storno di fondi fra spese per l'esercizio di funzioni delegate, o per ulteriori programmi di sviluppo, cui concorrono specifiche assegnazioni statali, a favore di altri capitoli di spesa.

Qualora lo stanziamento annuale di bilancio sia definito da una specifica legge di settore, ogni variazione in aumento dello stesso può essere autorizzato solo da provvedimenti legislativi distinti da quelli di mera variazione di bilancio.

Lo storno di fondi da capitoli di spesa di investimento per ulteriori programmi di sviluppo a favore di capitoli di spesa per funzioni normali è ammesso entro il limite dell'ammontare dei primi che non risulti coperto da mutui o da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata.

Art. 38.

Fondi statali assegnati alla Regione

Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione ed il caso di assegnazioni per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo.

Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di cui al precedente comma, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti a quelle ad esse assegnate dallo Stato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti ed erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali di cui al primo comma del presente articolo, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile fare luogo all'impegno di tali spese, a norma del successivo art. 53, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione. In tal caso, sullo stanziamento di spesa da iscrivere nel bilancio per l'esercizio successivo a norma del primo comma dell'art. 36 possono essere assunti impegni fin dalla data di registrazione della assegnazione e disposte erogazioni fin dall'inizio dello esercizio stesso e comunque non prima della data di pubblicazione della corrispondente delibera di variazione del bilancio, anche in pendenza dell'approvazione della legge di bilancio per il nuovo esercizio.

Fino a quando non sia approvato il rendiconto dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione, delle spese di cui al precedente comma, non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al precedente art. 19, primo comma.

In calce al prospetto di cui alla lettera *a*), secondo comma, del precedente art. 26, è dato conto delle corrispondenze e delle compensazioni per le assegnazioni statali a destinazione vincolata e gli stanziamenti di spesa corrispondenti, con riferimento all'esercizio della facoltà di cui ai precedenti comma terzo e quarto.

Art. 39.

Mutui e prestiti

La contrazione di mutui o la emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di competenza.

La legge di bilancio o di variazione allo stesso che autorizza la contrazione di mutui o la emissione di prestiti deve specificare l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale. La effettuazione delle operazioni, la determinazione delle condizioni e delle modalità spettano alla giunta regionale fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.

Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

Il disavanzo di cui al primo comma del presente articolo non potrà in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese d'investimento per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, escluse fra queste le spese finanziate con assegnazioni dello Stato vincolate al finanziamento di spese di sviluppo; comprese, invece, le spese per la assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma dell'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché la quota parte del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati dalla legge di bilancio di quello esercizio.

In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative variazioni, superi il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie iscritte in bilancio nel titolo I a norma del precedente art. 24, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.

Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione con le effettive esigenze di cassa della Regione.

L'autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati, anche in forma condizionata, entro il termine dell'esercizio, e non riscossi, restano iscritte fra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali dell'esercizio medesimo.

Art. 40.

Anticipazioni di cassa

Alla contrazione di anticipazioni di cassa ai sensi e nei limiti di cui all'art. 10, quarto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, provvede con propria deliberazione la giunta regionale, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Le anticipazioni di cui al primo comma debbono essere estinte nell'esercizio finanziario nel quale sono contratte.

Art. 41.

Garanzie prestate dalla Regione

La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti e di altri soggetti in relazione alla contrazione di mutui o anticipazione di cassa per il finanziamento di spese comunque rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio, ai sensi del precedente art. 10, a fare obbligo agli uffici competenti dell'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate.

Nel bilancio regionale annuale sono iscritti uno o più capitoli di spesa dotati annualmente della somma presumibilmente occorrente secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con la concessione delle garanzie prestate.

In caso di necessità le maggiori esigenze saranno fronteggiate con prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie di cui al precedente art. 29.

Nel bilancio annuale è iscritto apposito capitolo di entrata per l'imputazione dei recuperi delle somme che la Regione è stata chiamata ad erogare a fronte della garanzia concessa.

In allegato al bilancio di previsione della Regione devono essere elencate, con la indicazione dei beneficiari, del capitale garantito e della durata, le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ancora in vita alla data di approvazione del bilancio medesimo.

Art. 42.

Autonomia contabile del consiglio regionale

Per l'esercizio delle proprie funzioni il consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo gestito secondo i principi stabiliti dall'art. 11, secondo comma, dello statuto regionale e della legge 6 dicembre 1973, n. 853.

Le norme per l'amministrazione e la contabilità dei fondi assegnati al consiglio regionale sono fissate da un apposito regolamento interno.

L'avanzo d'amministrazione eventualmente risultante in chiusura di ciascun esercizio, è applicato al bilancio consiliare di previsione per l'esercizio immediatamente successivo e trasferito sul bilancio di previsione della Regione, relativo alla competenza dello stesso esercizio in occasione dell'approvazione dell'assestamento di cui al precedente art. 35.

Art. 43.
Competenze del consiglio e della giunta in materia di gestione del bilancio

Salvo le competenze del consiglio ai sensi dello statuto e delle leggi regionali, alla gestione del bilancio provvede la giunta regionale, collegialmente e a mezzo del componente o dei componenti la stessa, incaricati al riguardo, ai sensi degli articoli 17, 27 e 62 dello statuto.

La giunta, ed il componente o i componenti di essa incaricati a norma del comma precedente, compiono gli atti specifici di gestione del bilancio, di cui alla disciplina del presente titolo.

Sono di spettanza del presidente della giunta gli interventi sulla gestione medesima, connessi con l'esercizio del potere di direzione delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'art. 29, lettera *c*), dello statuto.

La giunta regionale, in attesa della completa attuazione del titolo VIII dello statuto, si avvale, per la gestione del bilancio, degli uffici bilancio e finanze.

Capo II
DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 44.
Fasi delle entrate

L'acquisizione di tutte le entrate della Regione avviene attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento che possono essere anche simultanei.

Art. 45.
Accertamento delle entrate

La ragioneria della Regione procede all'accertamento delle entrate quando, sulla base di idonea documentazione probatoria, sia acquisita la idoneità del debitore, la certezza del credito o della assegnazione, e sia prevedibile la loro riscossione entro i termini dell'esercizio finanziario di competenza.

Per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato l'accertamento è disposto sulla base di decreti ministeriali di riparto ed assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti.

Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi mediante ruolo, l'accertamento è disposto sulla base dell'accredito dei fondi da parte dei competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito.

Per le entrate tributarie da riscuotere mediante ruoli, l'accertamento è disposto tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio.

Per le entrate di natura patrimoniale l'accertamento è disposto di norma sulla base delle deliberazioni o dei contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a carico dell'esercizio di competenza.

Per le entrate concernenti capitoli delle contabilità speciali o poste compensative della spesa, l'accertamento consegue la assunzione dell'impegno e l'effettuazione del pagamento nel capitolo corrispondente della spesa.

In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.

Art. 46.
Riscossione delle entrate

Le entrate sono riscosse quando i soggetti che vi sono tenuti hanno effettuato il pagamento del relativo importo alla Regione, tramite il tesoriere od altro ufficio od ente a ciò autorizzato per legge o regolamento, e la Regione stessa ne ha avuto comunicazione.

La riscossione delle entrate si effettua mediante ordinativi di incasso a firma del responsabile del servizio di ragioneria o di chi legittimamente lo sostituisce secondo le disposizioni contenute nella legge istitutiva del servizio di tesoreria regionale, nel regolamento regionale di attuazione e nella convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.

Art. 47.
Versamento delle entrate

Le entrate sono versate quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Regione.

Il tesoriere della Regione provvede all'introito delle somme mediante emissione delle bollette d'incasso, secondo le disposizioni contenute nella legge istitutiva regionale di attuazione e nella convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.

Art. 48.
Compiti degli organi preposti alla realizzazione delle entrate

Il responsabile del servizio tributario, nonchè i funzionari della Regione o di altri enti aventi la gestione di entrate regionali, curano nei limiti delle loro rispettive ed autonome attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.

Le entrate dello Stato dovute alla Regione sono a questa versate secondo le modalità stabilite dalle leggi dello Stato.

Art. 49.
Azioni per garantire il conseguimento delle entrate

Gli organi competenti della Regione sono tenuti a dare corso a tutte le azioni volte a garantire l'accertamento, la riscossione ed il versamento puntuale delle entrate erariali alla stessa spettanti, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 34 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 50.
Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità

La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrata di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro un limite massimo per ogni singolo credito fissato annualmente dalla stessa legge.

E' consentito l'abbandono totale delle pene pecuniarie dovute alla Regione per le violazioni alle leggi tributarie, quando le stesse siano d'importo non superiore a L 1.000.

L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante decreti cumulativi del presidente della giunta regionale, senza onere alcuno per i debitori.

Art. 51.
Ricognizione dei residui attivi

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.

L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo. Prima della formazione di tale conto, la giunta regionale con atto motivato predisposto dalla ragioneria entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:

a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;

b) crediti per cui sono da interpretare o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;

c) crediti riconosciuti inesigibili.

I crediti di cui alle lettere *a*) e *b*) continuano ad essere riportati nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici competenti: i crediti di cui alla lettera *c*) si eliminano dalle scritture degli uffici.

Capo III
DELLA GESTIONE DELLE SPESE

Art. 52.
Fasi della spesa

Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi, decreti, regolamenti, contratti, od altri atti, costituenti titolo valido di

impegno, e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dall'amministrazione regionale.

Tutte le spese della Regione passano attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento che possono essere anche simultanei.

Art. 53.

Impegni di spesa

I competenti organi della Regione assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili semprechè la relativa obbligazione venga a scadere entro il termine dell'esercizio.

Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi finanziari e per le quali la legge prevede una autorizzazione globale riferita ad un periodo pluriennale determinato, l'impegno può stendersi a più anni, fatto salvo il limite di cui al successivo art. 54, ma i pagamenti devono essere contenuti entro l'ammontare degli impegni che vengono a scadenza in ciascun esercizio.

La stessa norma del precedente comma si applica agli impegni di spesa corrente che vengono assunti per più esercizi, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.

La decorrenza e le scadenze annuali degli impegni concernenti spese da erogarsi in annualità debbono coincidere con la decorrenza e con le scadenze della obbligazione di pagamento delle annualità medesime.

L'aggiornamento degli impegni assunti a norma del precedente quinto comma, sulla base della definitiva acquisizione dei termini di decorrenza e di scadenza dei pagamenti, viene disposto d'ufficio dalla ragioneria regionale.

Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite d'impegno, da iscrivere a bilancio in dipendenza della autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti, si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

Al momento del pagamento a saldo su ciascun impegno di spesa, la ragioneria regionale provvede d'ufficio alla rettifica delle disponibilità di fondi sul capitolo, aggiungendovi l'eventuale differenza residuale tra l'importo dell'impegno e l'ammontare finale dei pagamenti effettuati sul medesimo.

Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno conservato fra i residui passivi, la ragioneria provvede all'accertamento della eventuale economia sull'impegno medesimo.

Art. 54.

Assunzione di impegni sugli esercizi futuri

Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui al terzo comma del precedente art. 53, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al secondo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

Nel caso delle spese in annualità la facoltà di assumere impegni su nuovi limiti d'impegno è circoscritta all'esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

Art. 55.

Organi preposti all'assunzione degli impegni di spesa

La giunta delibera sugli impegni di spesa, salvo che le singole leggi regionali attribuiscano tale competenza al consiglio regionale od ai responsabili degli uffici o servizi regionali.

In esecuzione degli atti deliberativi di impegno di cui al precedente comma la giunta provvede a deliberare i contratti della Regione.

Le competenze di cui al primo comma attribuite alla giunta regionale possono essere da quest'ultima delegate al presidente, ai singoli componenti la giunta, ai responsabili di uffici, servizi ed organi della Regione, secondo le direttive deliberate dalla giunta medesima.

Spetta comunque al presidente il coordinamento delle funzioni delegate.

Art. 56.

Registrazione degli impegni di spesa

Tutti gli atti dai quali possono comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi regionali, debbono essere trasmessi unitamente alla relativa documentazione, alla ragioneria della Regione la quale, verificata la legalità della spesa, esclusa comunque ogni valutazione di merito, accertate la completezza e la regolarità della documentazione, la esatta imputazione della spesa al bilancio, nonchè la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell'impegno.

Gli atti di impegno, formalmente approvati dai competenti organi regionali, sono trasmessi alla ragioneria per la registrazione dell'impegno definitivo.

Qualsiasi successivo atto o contratto che abbia attinenza agli impegni assunti, deve essere comunicato alla ragioneria per le occorrenti annotazioni contabili.

Art. 57.

Liquidazione delle spese

La liquidazione consiste nella determinazione della identità del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore.

Alla liquidazione delle spese provvede la giunta regionale salvo che nei seguenti casi:

a) quando si tratti di spese fisse, nel qual caso la stessa è disposta d'ufficio dai responsabili delle singole unità operative;

b) quando si tratti di spese di amministrazione generale la cui previsione sia effettuata a calcolo o stima del fabbisogno, qualora le partite di spesa in liquidazione si mantengono entro i limiti qualitativi e quantitativi di un contratto regolarmente stipulato, o di una precedente deliberazione autorizzativa contenente tutti gli elementi per la esatta identificazione dei terzi creditori o beneficiari o nei limiti delle perizie approvate dalla giunta per lavori da eseguire in economia. In tal caso la liquidazione avviene con atto del presidente della giunta o di un assessore delegato dallo stesso.

La giunta regionale può delegare per la liquidazione il presidente della giunta, singoli componenti della stessa, i responsabili degli uffici periferici e singoli funzionari dell'amministrazone, stabilendo, se del caso, opportune direttive.

Nel caso delle aperture di credito a favore di funzionari delegati, gli stessi provvedono alla liquidazione della spesa, salvo disposizioni diverse contenute negli atti di delega.

Art. 58.

Richiesta di emissione del titolo di pagamento

Il presidente della giunta regionale o i singoli membri della giunta stessa per le materie di competenza, richiedono alla ragioneria regionale la emissione del titolo di pagamento.

Le richieste di emissione del titolo di pagamento vistate dal funzionario responsabile dei servizi operativi, sono trasmesse alla ragioneria della Regione, con la relativa documentazione giustificativa della spesa.

Art. 59.

Pagamento delle spese

Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento erogabili con assegni, ordinativi o buoni di prelievo, nonchè di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.

I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal presidente della giunta regionale o dal componente della giunta delegato dal presidente, ovvero in assenza di questo, dal componente della giunta regionale competente per materia, e vistati dal responsabile della ragioneria regionale o da chi lo sostituisce.

I mandati di pagamento in esecuzione di ruoli di spesa fissa o di elenchi di spese ricorrenti sono emessi d'ufficio dalla ragioneria regionale col solo visto del responsabile del servizio di ragioneria o di chi lo sostituisce.

Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai precedenti commi del presente articolo, deve essere verificata dalla ragioneria la causa legale del pagamento e l'intervenuta liquidazione del conto; deve essere altresì riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato con legge di bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la

stessa sia correttamente ascritta al conto della competenza od al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

Sul mandato dovranno essere indicati tutti gli elementi conoscitivi connessi con l'effettuazione dei sopradescritti riscontri e verifiche nei modi e nelle forme previste dalla legge regionale istitutiva del servizio di tesoreria regionale, dal regolamento regionale di attuazione e della convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.

Ogni titolo di spesa emesso potrà riferirsi ad un solo capitolo di cassa.

Art. 60.

Estinzione dei titoli di pagamento

Il tesoriere della Regione estingue i mandati e provvede alla loro restituzione alla ragioneria in conformità alle disposizioni della legge regionale istitutiva del servizio di tesoreria regionale, dal regolamento regionale di attuazione e dalla convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.

Art. 61.

Modalità di effettuazione di pagamento

Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito all'art. 65 per il servizio provveditorato, deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere regionale sulla base dei titoli di spesa previsti dal precedente art. 59.

Anche nel caso di servizi gestiti in economia, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 62 per la gestione di fondi tramite funzionari delegati, i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti. E' vietata la emissione di mandati a favore di amministratori della Regione, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtù di disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 62.

Funzionari delegati

Nei casi previsti dalla legge regionale o da motivati atti deliberativi del consiglio regionale, la effetuazione delle spese può avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di importo di volta in volta definiti.

Per le spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici, nonchè per quelle di manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti, le aperture di credito sono autorizzate con atto motivato dalla giunta regionale entro il limite massimo di L. 50.000.000. Oltre tale limite l'autorizzazione deve essere disposta dal consiglio regionale.

E' sempre di competenza della giunta regionale, senza limiti di importo, l'autorizzazione di aperture di credito per la gestione di spese concernenti funzioni delegate dallo Stato alla Regione.

Possono essere funzionari delegati i responsabili delle unità operative di cui all'art. 70. Tale funzione può essere attribuita ad organi esterni alla Regione solo con legge regionale.

Art. 63.

Rendicontazione da parte dei funzionari delegati

Il funzionario delegato dovrà rendere alla Regione il conto delle somme erogate — corredato dei documenti giustificativi delle spese — semestralmente, con scadenza rispettivamente al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, intendendosi l'ultimo semestre prorogato al 31 gennaio successivo ai soli fini della materiale esecuzione dei titoli di spesa emessi entro il 31 dicembre.

Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell'apertura di crediti, ovvero quando cessino, per qualsiasi ragione, le facoltà del funzionario delegato.

Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venti giorni dalla scadenza del periodo semestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel precedente comma.

La ragioneria della Regione è tenuta ad eseguire i necessari riscontri contabili ed a trasmettere il rendiconto al presidente della giunta regionale il quale, con proprio atto, approva lo stesso, dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.

Qualora in sede di riscontro contabile emergono irregolarità nella tenuta dei conti o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa, il presidente della giunta regionale restituirà il rendiconto al funzionario con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.

Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, il presidente della giunta regionale rimette gli atti alla giunta stessa per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.

Art. 64.

Normativa per l'accreditamento e la gestione dei fondi da parte dei funzionari delegati

La disciplina per l'accreditamento e la gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati è disposta dall'apposito regolamento regionale.

Art. 65.

Provveditorato e casse economali

Le spese per il funzionamento e mantenimento degli uffici regionali, all'acquisto del materiale mobile, nonchè alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature, attende il servizio di provveditorato.

E' compito del suddetto servizio provvedere alla conservazione dei beni mobili della Regione, alla tenuta dell'inventario degli stessi ed ai relativi aggiornamenti.

Presso il servizio di provveditorato funziona il servizio di cassa economale, composto da una cassa centrale e da casse economali periferiche secondo la articolazione e nei limiti di accreditamento disposti dalla giunta regionale. I funzionari preposti alle casse economali provvedono alla ordinazione, alla liquidazione ed al pagamento delle minute spese d'ufficio e sottopongono alla giunta regionale i relativi rendiconti nell'ambito del rendiconto predisposto dalla cassa economale centrale.

La disciplina contabile concernente il funzionario del servizio di provveditorato e delle casse economali è contenuta nell'apposito regolamento regionale.

Art. 66.

Regolarizzazione d'ufficio degli atti sottoposti a registrazione

Qualora la ragioneria riscontri irregolarità od errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 56 e 59, provvede, ove possibile, d'ufficio, alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'ufficio proponente.

In ogni altro caso essa indica all'ufficio proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.

Art. 67.

Titoli di spesa ineseguibili

Il responsabile del servizio di ragioneria, qualora non ritenga, in relazione ai riscontri di cui agli articoli 56 e 59, di registrare un impegno di spesa o di dare corso ad una richiesta di pagamento, quando non sia possibile provvedere nei modi indicati al precedente art. 66, ne riferisce, con adeguata motivazione e con la indicazione di eventuali soluzioni alternative per il conseguimento dei risultati voluti al presidente della giunta regionale, dandone comunicazione all'assessore competente per materia.

Se il presidente intende dar corso al provvedimento darà in proposito ordine scritto al ragioniere responsabile del servizio, che è tenuto ad eseguirlo.

L'ordine scritto di cui al precedente comma non può essere eseguito quando si riferisce all'impegno od al pagamento di una spesa che eccede la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio rispettivamente di competenza o di cassa, all'impegno o al pagamento di una spesa da imputare ad un capitolo diverso da quello pertinente, ovvero al pagamento da ascrivere alla competenza anzichè ai residui, o viceversa.

Art. 68.

Residui passivi

Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 53 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

I residui passivi di spese correnti — escluse quelle per opere di manutenzione e per prestazioni professionali e di spese per il rimborso di prestiti — possono essere conservati nel conto dei residui solo per l'esercizio successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

I residui passivi concernenti le spese correnti per opere di manutenzione e per prestazioni professionali, le spese di investimento e le contabilità speciali, possono essere conservate nel conto residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma del precedente art. 53 entro il termine dell'esercizio, costituiscono, in ogni caso, economie di spesa, ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione dell'esercizio medesimo.

Costituiscono altresì economie di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione a norma dei precedenti secondo e

terzo comma, fatta salva la loro riproduzione della competenza dei successivi bilanci allorchè il loro pagamento sia reclamato dai creditori.

Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui a norma del precedente comma, per la quale sia prevedibile l'esercizio di diritto a riscuotere da parte dei creditori in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale può iscriversi un apposito capitolo di spesa da collocare fra le spese obbligatorie ed al cui movimento verrà provveduto esclusivamente con atto deliberativo di giunta.

Art. 69.

Ricognizione dei residui passivi

Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.

Prima della formazione di tale conto la giunta regionale, con atto predisposto dalla ragioneria entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:

a) somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dell'esercizio rimasti totalmente o parzialmente inesistenti in chiusura del medesimo;

b) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario, e divenuti esecutivi entro la data del 31 marzo dell'anno successivo per la parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro la data del 31 gennaio dello stesso anno;

c) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 31 marzo dell'anno successivo.

Le somme di cui alle lettere *a*) e *b*) continuano ad essere riportate nelle scritture come residui passivi; quelle di cui alla lettera *c*) sono eliminate dalle scritture e costituiscono economie di spesa in sede di rendiconto consuntivo.

Qualora gli atti deliberativi di cui alla lettera *c*) diventino esecutivi dopo il 31 marzo le somme corrispondenti eliminate potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di bilancio.

Capo IV

DEI CONTROLLI

Art. 70.

Unità operative

Sono unità operative, ai sensi dell'art. 19 della legge 19 maggio 1976, n. 335, gli uffici, organismi, enti, aziende ed agenzie cui sia attribuita la responsabilità di gestire servizi, progetti o programmi della Regione.

Tali unità operative, oltre i rendiconti amministrativi prescritti qualora si tratti di funzionari delegati, devono presentare alla giunta nei mesi di agosto e di marzo di ciascun anno una relazione che consenta di accertare i risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti nell'attuazione dei servizi progetti e programmi loro affidati, sulla base di appositi indicatori e parametri predisposti dall'ufficio del programma e del bilancio di concerto con la ragioneria regionale.

Una sintesi delle relazioni è presentata al consiglio regionale all'atto della discussione del conto consuntivo, in conformità di quanto disposto dall'art. 63, terzo comma, dello statuto regionale, mettendo in evidenza gli eventuali scostamenti fra programmazione e attuazione del programma regionale di sviluppo nonchè le misure correttive adottate o proposte per riportare l'attività nella direzione programmata.

Agli adempimenti di cui al secondo comma del presente articolo non sono tenuti gli enti locali destinatari di deleghe di funzioni, per i quali vige il regime di collaborazione e di controllo previsto dal successivo art. 74.

Art. 71.

Controlli sugli agenti e sui funzionari delegati

Spetta alla ragioneria regionale la vigilanza sull'operato degli agenti dell'amministrazione regionale incaricati del maneggio del denaro, di valori, di titoli o di altri beni mobili.

L'esercizio di tale vigilanza si esplica almeno una volta all'anno, attraverso periodiche verifiche di cassa ed ispezioni.

I predetti agenti sono tenuti alla resa del conto secondo le modalità previste dalla legge regionale sulla gestione dei beni di proprietà della Regione e dei regolamenti dei servizi economali.

La ragioneria può altresì provvedere ad ispezioni per accertare l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti od effettuati.

Art. 72.

Controllo di gestione

La giunta regionale dispone verifiche periodiche sullo stato di attuazione ed i risultati economici, finanziari e di efficienza dei progetti o programmi, nonchè di tutte le iniziative di spesa che si prestano a tale forma di riscontri attuati dalle strutture amministrative regionali, con riferimento agli indicatori ed ai parametri di cui al precedente art. 70.

La giunta regionale è tenuta a trasmettere trimestralmente alla commissione bilancio e programmazione e al collegio dei revisori dei conti una situazione aggiornata del bilancio con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte « entrata » e nella parte « spesa » degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio, sia in conto competenze sia in conto residui.

Art. 73.

Funzioni di controllo della commissione consiliare del bilancio e programmazione e del collegio dei revisori dei conti

La commissione consiliare del bilancio e programmazione ed il collegio dei revisori dei conti effettua i controlli previsti dallo statuto regionale e dal regolamento del consiglio regionale.

Art. 74.

Controllo della spesa delegata agli enti locali

Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione, anche ai fini del controllo economico, finanziario e contabile sull'attività svolta nell'esercizio della delega.

Gli enti delegati, oltre alla certificazione delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate, devono presentare alla giunta regionale una relazione sui risultati economici e finanziari nei modi e secondo le periodicità stabilite dalle singole leggi di delega.

In ogni tempo il presidente della giunta può disporre verifiche presso gli enti delegati sulla destinazione e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali.

Al fine di garantire la omogeneità delle procedure, l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei programmi e progetti da parte degli enti locali — nelle materie ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni delegate — la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.

Art. 75.

Controlli sulla gestione della tesoreria

La vigilanza sul servizio di tesoreria è esercitata dall'assessore al bilancio e finanze.

La giunta regionale approva entro il 30 aprile di ciascun anno il conto del tesoriere reso ai sensi dell'art. 88, secondo comma, della presente legge, previo il visto di parificazione sul medesimo da parte della ragioneria regionale.

Il regolamento e la convenzione di tesoreria dettano norme atte a consentire agli uffici regionali l'accertamento dello stato dei pagamenti relativi all'attuazione dei servizi, progetti e programmi della Regione. Essi dettano altresì norme atte a stimolare la collaborazione fra gli uffici regionali e il tesoriere, al fine di assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti, nonchè l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

Capo V

DEL RENDICONTO GENERALE

Art. 76.

Rendiconto generale annuale

I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati, per ogni anno finanziario, nel rendiconto generale della Regione.

Il rendiconto generale è presentato dalla giunta regionale al consiglio entro il trenta aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 30 giugno dello stesso anno.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

Al rendiconto generale è premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario che al conto del patrimonio. Essa fornisce altresì dati e valutazioni sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo, dei piani settoriali e dei singoli programmi o progetti con l'indicazione dei costi sostenuti e dei risultati economici e finanziari conseguiti sulla base di quanto previsto dal secondo e terzo comma del precedente art. 70 e in riferimento ai singoli obiettivi rappresentati nel bilancio di previsione a norma degli articoli 2 e 25, secondo comma, della presente legge.

Art. 77.
Formulazione uniforme dei rendiconti

Ai sensi dell'art. 24 della legge 19 maggio 1976, n. 335, il C.I.P.E., sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica le modalità da adottarsi per la formulazione uniforme dei rendiconti delle Regioni, in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 78 e seguenti.

Art. 78.
Conto finanziario

Il conto finanziario contiene, per ciascun capitolo dell'entrata o della spesa del bilancio annuale, l'esposizione dei dati distintamente indicati dagli articoli seguenti, nell'ordine ivi specificato.

Art. 79.
Dati dell'entrata nel conto finanziario

I dati relativi all'*entrata*, agli effetti di cui all'articolo precedente sono:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

6) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

8) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

9) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

10) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

11) l'ammontare di residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminate nel corso dell'esercizio, nonchè dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

13) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Art. 80.
Dati della spesa nel conto finanziario

I dati relativi alla spesa, agli effetti di cui all'art. 78, sono:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

9) le economie e le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonchè dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui passivi formati nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Art. 81.
Conto del patrimonio

Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

1) le attività e le passività finanziarie;

2) i beni mobili ed immobili;

3) ogni altra attività e passività, nonchè le poste rettificative.

Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Art. 82.
Allegati al conto del patrimonio

Al conto del patrimonio sono allegati:

1) un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con la indicazione delle rispettive destinazioni dell'eventuale reddito da essi prodotto;

2) l'elenco dei debiti perenti, di cui al quinto comma del precedente art. 68;

3) un rendiconto riassuntivo delle spese degli enti e degli organismi di cui al successivo art. 83, nonchè delle spese effettuate nel medesimo esercizio degli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione.

4) l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

Art. 83.
Rendiconti degli enti ed organismi dipendenti dalla Regione

I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali, e sono pubblicate in forma riassuntiva nel Bollettino ufficiale della Regione.

I rendiconti di cui al primo comma sono redatti in conformità a quanto disposto nei precedenti articoli 78, 79, 80 e 81.

TITOLO IV

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIPENDENTI E DI CHI MANEGGIA DENARO DELLA REGIONE

Art. 84.
Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori rispondono in proprio ed in solido quando:

a) contraggono impegni di spesa, ovvero ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;

b) non abbiano ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive.

Art. 85.
Responsabilità del ragioniere

Il responsabile della ragioneria risponde in proprio quando:

a) violi le disposizioni degli articoli 56, 59 e 67 della presente legge;

b) abbia fatto luogo al pagamento delle spese conseguenti a deliberazioni o ad atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso in cui tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi, ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

E' esente da responsabilità quando abbia agito sulla base di un ordine scritto alla cui esecuzione era tenuto.

Art. 86.
Responsabilità dei dipendenti della Regione

I dipendenti della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili quando diano corso a spese conseguenti le deliberazioni o ad atti degli organi regionali con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso che tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

I dipendenti della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili per le violazioni di cui agli articoli precedenti quando abbiano dato causa alle stesse.

Gli stessi rispondono personalmente degli atti da essi compiuti nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.

Art. 87.
Responsabilità dei funzionari delegati

Il funzionario delegato è responsabile dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati ai sensi del regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi predetti.

Art. 88.
Responsabilità del tesoriere

La responsabilità del tesoriere regionale è regolata dalle disposizioni contenute nel regolamento di tesoreria e nella convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria regionale.

Ai fini del discarico della propria responsabilità il tesoriere regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il conto alla giunta regionale.

Il predetto conto deve dimostrare:

a) nella parte entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme riscosse nel corso dell'esercizio;

b) nella parte spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell'esercizio;

c) la differenza fra la parte entrata e la parte spesa da trasportare a debito o a credito dell'esercizio successivo.

Art. 89.
Responsabilità nel maneggio di denaro

Chiunque s'ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro della Regione ne risponde a norma dei successivi articoli 90 e 91 della presente legge.

Art. 90.
Responsabilità per danni

Gli amministratori ed i dipendenti della Regione rispondono, in ogni caso, dei danni derivati all'ente da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Sono esenti da responsabilità i dipendenti della Regione che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salvo la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Sono esenti da responsabilità gli amministratori ed i titolari degli uffici nel caso di responsabilità esclusiva del-dipendente ai sensi del precedente art. 86, ultimo comma, salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere di vigilanza.

Art. 91.
Competenza della Corte dei conti

Ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 19 maggio 1976, n. 335, gli amministratori ed i dipendenti della Regione per la responsabilità di cui ai precedenti articoli 84, 85, 86, 87, 89 e 90 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.

La Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.

Art. 92.
Obbligo di denunzia

Gli amministratori ed i responsabili dei servizi e degli uffici della Regione che vengono a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti articoli 84, 85, 86, 87, 89 e 90, debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile al responsabile di un servizio o ufficio, l'obbligo di denuncia incombe all'amministratore o all'organo collegiale da cui dipende.

Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.

La legge regionale, nel disciplinare l'organizzazione degli uffici della Regione, detta norme che consentono l'individuazione dei responsabili dei singoli atti o delle omissioni da cui discenda responsabilità a norma dei precedenti articoli 84, 85, 86, 87 e 90.

Art. 93.
Norme transitorie

Le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 1977 sono effettuate sulla base della normativa di contabilità generale dello Stato attualmente in vigore.

A partire dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1978, i residui corrispondenti ad impegni assunti nel bilancio per l'esercizio 1977 e quelli assunti sui bilanci degli esercizi precedenti in conformità con la legge di contabilità generale dello Stato e mantenuti fra i residui passivi in chiusura dell'esercizio 1977 a norma del precedente comma del presente articolo, costituiscono economie di spesa se non conformi alla disciplina di cui all'art. 68 della presente legge.

Le norme della presente legge concernenti il bilancio pluriennale, il bilancio annuale ed il rendiconto consuntivo secondo i principi introdotti dalla legge 19 maggio 1976, n. 335, nonchè le norme che alle medesime si ricollegano, entrano in vigore con la presentazione, rispettivamente, del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1978, e, comunque, col 1° gennaio 1978.

Art. 94.
Rinvio

Per quanto altro attinente la materia della contabilità regionale, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335, e, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 22 maggio 1978

FERRARA

(5358)

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1978, n. 6.
Scioglimento e trasferimento delle funzioni esercitate dagli E.C.A.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 7 giugno 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli E.C.A. enti comunali di assistenza esistenti sul territorio regionale sono sciolti e le loro funzioni sono trasferite ai comuni nel cui territorio hanno sede.

Art. 2.

Il presidente del disciolto E.C.A. o chi ne svolge le funzioni assume l'incarico di commissario straordinario per il trasferimento dei beni e del personale dell'ente.

Durante la procedura di trasferimento il commissario straordinario compie tutti gli atti necessari per consentire lo svolgimento delle funzioni assistenziali da parte del comune.

L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del commissario straordinario. La revoca è deliberata dal consiglio comunale, previa diffida ad adempiere intimata al commissario dal sindaco.

In caso di revoca, come anche in ogni altra ipotesi di cessazione dell'incarico, il nuovo commissario straordinario è nominato dal consiglio comunale.

Art. 3.

Entro il 15 giugno 1978, il commissario straordinario procede:

a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell'E.C.A., alla elencazione e ricognizione dei beni, alla loro descrizione e catalogazione, nonchè alla identificazione dei beni patrimoniali la cui titolarità è delle I.P.A.B. concentrate od amministrate dagli E.C.A. ai sensi degli articoli 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, anche essi descritti e catalogati ed eventualmente distinti secondo l'appartenenza a ciascuna delle predette I.P.A.B.;

b) al compimento degli atti necessari alla conservazione strutturale e funzionale dei beni di cui alla precedente lettera *a*);

c) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, distinti secondo l'appartenenza all'E.C.A. ovvero a ciascuna delle eventuali I.P.A.B. concentrate od amministrate a norma delle citate disposizioni di legge;

d) alla ricognizione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con specificazione di ruoli, qualifiche, mansioni, data di assunzione e trattamento economico goduto, distinto fra personale dipendente dall'E.C.A. e personale che, quale che ne sia la dipendenza formale in atto, svolge in tutto o in parte prevalenti mansioni di pertinenza delle I.P.A.B., concentrate od amministrate dall'E.C.A.

Art. 4.

Al termine della procedura di cui all'articolo precedente, il commissario straordinario presenta una dettagliata relazione al consiglio comunale, che, entro il 30 giugno 1978, delibera in ordine all'acquisizione dei beni, al subentro del comune nella titolarità di tutti i rapporti attivi o passivi e processuali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed al trasferimento del personale del disciolto E.C.A.

Il sindaco trasmette copia della deliberazione al presidente della giunta regionale, che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. -

Entro dieci giorni dalla data di esecutività della deliberazione del consiglio comunale di cui all'articolo precedente, il commissario straordinario provvede ad effettuare la consegna dei beni al comune mediante apposito verbale da redigersi con l'intervento, in contraddittorio, di un rappresentante del comune destinatario.

Le formalità della trascrizione e delle volture catastali sono effettuate nei termini e con le modalità previste dagli articoli 2643 e seguenti del codice civile in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di trasferimenti patrimoniali dallo Stato alle regioni.

L'attribuzione al patrimonio comunale ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con gli oneri e i pesi inerenti con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio degli stessi.

Art. 6.

Il trasferimento ai rispettivi comuni del personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso gli E.C.A. alla data di entrata in vigore della presente legge, ha luogo sulla base degli elenchi nominativi redatti dal commissario straordinario entro la data di cui al precedente art. 3 con l'intervento in contraddittorio di un rappresentante del comune destinatario.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per mansioni equivalenti o comunque non in contrasto con la professionalità di ciascun dipendente, e fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, viene effettuato da ciascun comune in ruolo speciale transitorio fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dei servizi sociali sul territorio.

Art. 7.

A far tempo dal 30 giugno 1978, la giunta municipale amministra tutte le I.P.A.B. già concentrate od amministrate dall'estinto E.C.A. secondo criteri deliberati dai rispettivi consigli comunali nel rispetto delle norme in vigore, assicurando le relative prestazioni assistenziali, e compiendo i necessari atti di amministrazione fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza pubblica ovvero della legge regionale prevista dal settimo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le funzioni di cui al comma precedente vengono esercitate fino alla eventuale assunzione di nuova e definitiva configurazione giuridica di ciascuna I.P.A.B.

Art. 8.

I contributi regionali previsti da leggi vigenti a favore degli E.C.A. sono attribuiti dalla data di entrata in vigore della presente legge ai comuni competenti per territorio, i quali li amministrano nel rispetto delle norme in vigore, secondo criteri deliberati dai consigli comunali.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli E.C.A. e delle I.P.A.B. conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 31 maggio 1978

FERRARA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1978, n. 7.

Norme in materia di copertura finanziaria delle comunità montane.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 7 giugno 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle comunità montane, che, a norma dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, hanno assorbito personale dagli enti disciolti di cui all'art. 26 della stessa legge, sono assegnate, nei limiti dell'importo complessivo di lire 750 milioni, le somme necessarie per il pagamento delle competenze spettanti a detto personale.

L'assegnazione alle comunità montane delle somme di cui al precedente comma sarà determinata dalla giunta regionale in proporzione alle unità di personale assorbite e tenuto conto unicamente delle retribuzioni loro spettanti per il servizio prestato dalla data di entrata in vigore delle legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, alla data del 31 dicembre 1977.

Art. 2.

All'onere di lire 750 milioni derivante dall'applicazione della presente legge non potuta perfezionare nell'anno 1977 si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 19600 « Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione ». La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nello esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico

dell'apposito cap. 2232102 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1978 con la denominazione «Contributo straordinario a favore delle comunità montane per le spese relative al personale proveniente dagli enti disciolti di cui all'art. 26 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4» e con lo stanziamento di lire 750 milioni, ferma restando l'attribuzione all'esercizio 1977 a norma dell'art. 13 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 6 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Reggio Calabria, addì 31 maggio 1978

FERRARA

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1978, n. 8.

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale n. 16 del 1974 recante incentivi per lo sviluppo della zootecnia.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 7 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità della legge regionale n. 16 del 17 settembre 1974, è autorizzato per l'anno finanziario 1977 un impegno di spesa di L. 1.800.000.000 così ripartita:

a) L. 100.000.000 per il miglioramento e risanamento del patrimonio zootecnico (articoli 2, 3 e 4);

b) L. 700.000.000 per il potenziamento delle strutture (articolo 6);

c) L. 650.000.000 per incremento della produzione foraggera (art. 7);

d) L. 350.000.000 per acquisto bestiame (art. 8).

Le somme stanziate con la presente legge che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate o che comunque si rendessero disponibili possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 2.

All'art. 12 della legge regionale n. 16 del 17 settembre 1974 dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«I piani di intervento sono predisposti ed approvati dalla giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

Nella concessione dei finanziamenti è data preferenza e precedenza fino alla concorrenza del 70 per cento delle somme stanziate agli interventi proposti nell'ordine da:

cooperative di coltivatori diretti e assimilabili;

cooperative e prevalente presenza di coltivatori diretti e assimilabili;

cooperative di imprenditori agricoli;

associazioni di categorie e consorzi di cooperative riconosciute, e fino alla concorrenza del 30 per cento delle somme stanziate alle imprese singole.

Le quote percentuali fissate nel precedente comma sono elevate per le categorie indicate nell'ipotesi in cui per una categoria le richieste di finanziamento ammesse al contributo regionale risultasseso inferiori alla somma riservata.

Le domande per ottenere i benefici dovranno essere presentate (con le modalità previste dall'art. 12 della legge regionale n. 16 del 17 settembre 1974), entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'istruttoria delle pratiche è affidata agli ispettorati provinciali dell'agricoltura e va eseguita secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 3.

E' fatto obbligo alla giunta regionale di predisporre e presentare al consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una articolata relazione sui risultati conseguiti dall'applicazione della legge regionale n. 16 del 17 settembre 1974 e della spesa dei finanziamenti statali per la zootecnia inseriti nei bilanci degli anni trascorsi.

Art. 4.

All'onere di lire 1.800 miloni derivante dall'applicazione della presente legge non potuta perfezionare nell'anno 1977 si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 19600 «Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione». La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nello esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito cap. 5123202 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1978 con la denominazione «Interventi nel settore degli incentivi per lo sviluppo della zootecnia (legge regionale 17 settembre 1974, n. 16)» e con lo stanziamento di lire 1.800 milioni, ferma restando l'attribuzione all'esercizio 1977 a norma dell'art. 13 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 2 giugno 1978

FERRARA

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1978, n. 9.

Rifinanziamento della legge regionale n. 29/1977 recante interventi a favore delle opere universitarie dell'Università della Calabria e dell'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 7 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti dalla legge 30 novembre 1977, n. 29, è autorizzato, per l'anno finanziario 1977, la ulteriore spesa di lire 250 milioni di cui lire 180 milioni per contributi a favore degli studenti assistiti dall'opera universitaria dell'Università degli studi della Calabria e per lire 70 milioni per contributi a favore degli studenti assistiti dall'opera universitaria dell'istituto statale di architettura di Reggio Calabria.

Art. 2.

All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge non potuta perfezionare nell'anno 1977 si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 19600 « Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione ».

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito cap. 3313103 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1978 con la denominazione « Contributo straordinario a favore degli studenti universitari assistiti dalle opere universitarie dell'Università degli studi della Calabria e dell'istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria » e con lo stanziamento di lire 250 milioni, ferma restando l'attribuzione all'esercizio 1977 a norma dell'art. 13 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 35 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 2 giugno 1978

FERRARA

(5359)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 luglio 1978, n. **18-129**/Legisl.

Elenco corsi di formazione professionale idonei per l'ammissione alla frequenza delle scuole per infermieri professionali della provincia di Trento.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 18 *luglio* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 9 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14;
Vista la legge nazionale 15 novembre 1973, n. 795;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689;
Vista la circolare n. 262 dell'11 ottobre 1977 del Ministero della pubblica istruzione;
Vista la nota prot. n. 14040 C/22 di data 1° giugno 1978 del provveditore agli studi di Trento;
Vista la legge nazionale 9 dicembre 1977, n. 903;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 5889 di data 30 giugno 1978;

Decreta:

1. L'elenco dei corsi di formazione professionale, svolti presso i Centri di formazione professionale istituiti o autorizzati dalla Provincia Autonoma di Trento, che nel corrente anno sono idonei per l'ammissione alla frequenza delle scuole per infermieri professionali della provincia di Trento è il seguente:

a) corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « addetto alla segreteria d'albergo »;

b) corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di «addetto ai servizi alberghieri »;

c) corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di «segretario turistico »;

d) corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « confezionista-sarta »;

e) corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « addetto di amministrazione »;

f) corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « segretario-stenodattilografo »;

g) corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « corrispondente in lingue estere »;

h) corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di « parrucchiera per signora »;

i) corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « estetista »;

l) corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « muratore-carpentiere »;

m) corso di formazione professionale triennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « litografo »;

n) corso di formazione professionale triennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « tipo-compositore »;

o) corso di formazione professionale triennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « tipo-impressore »;

p) corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « cuoco »;

q) corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « cameriere »;

r) corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « congegnatore meccanico »;

s) corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « elettricista in bassa tensione ».

2. E' dato atto che la dizione riportata negli attestati di qualifica, rilasciati dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, può essere al maschile oppure al femminile secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presidente: GRIGOLLI

(6431)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782510)